

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1305-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicato alla Presidenza il 9 maggio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(V. Stampato Camera n. 2336)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1985*

ONOREVOLI SENATORI. — Siamo chiamati ad autorizzare la ratifica del protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede in applicazione dell'Accordo di modifica del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 e, in particolare, dell'articolo 7, comma 6, che prevede che le Parti istituiscano « una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici ».

L'Accordo del febbraio 1984 pone, quindi, sul tappeto il tema dei beni ecclesiastici come uno degli elementi di consolidamento della collaborazione fra i due ordinamenti indipendenti e sovrani — lo Stato e la Chiesa — per la promozione dell'uomo e il bene del paese, come sancito nel suo primo articolo. E prevede espressamente che le norme formulate dalla Commissione paritetica debbano essere sottoposte all'approvazione delle Parti, evidenziando la logica della bilateralità.

Sin dalla stipula di tale Accordo, dunque, era chiaro che le due Parti avrebbero dovuto provvedere alla approvazione della normativa mediante un nuovo strumento di tipo pattizio, qual è appunto il protocollo del 15 novembre 1984, oggi sottoposto all'esame del Senato, che già nel ratificare le modifiche al Concordato nell'agosto del 1984, ha discusso ed approvato anche la « relazione sui principi » della Commissione paritetica.

La succitata Commissione venne insediata il 23 febbraio 1984. Era composta da « esperti » (da parte italiana: i professori Margiotta Broglio, presidente, ordinario di relazioni tra Stato e Chiesa presso l'Università di Firenze; Cardia, ordinario di diritto ecclesiastico presso l'Università di Pisa; Malintoppi — sostituito, dopo la sua scomparsa, dal professor Caianiello, presidente di sezione

del Consiglio di Stato —; Mirabelli, ordinario di diritto ecclesiastico presso l'Università di Roma II e Tremonti, ordinario di diritto tributario presso l'Università di Pavia; da parte della Santa Sede: i professori Ciprotti e Feliciani, gli avvocati Boitani e Giovannelli) e da rappresentanti delle amministrazioni direttamente interessate (da parte italiana: l'ambasciatore Bottai, direttore generale degli affari politici del Ministero degli esteri e il prefetto Aldo De Filippo, direttore generale degli affari del culto al Ministero dell'interno; da parte della Santa Sede: monsignor Nicora, presidente, vescovo ausiliare e provicario generale di Milano, monsignor Lajolo, del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, e monsignor Marchi, presidente della Federazione autonoma del clero italiano).

La Commissione si è suddivisa in quattro sottocommissioni, ciascuna con il compito di affrontare e risolvere temi specifici: il riconoscimento e il regime degli enti ecclesiastici; la riforma dell'amministrazione statale competente; i problemi tributari; la riforma dell'amministrazione ecclesiastica e la revisione degli interventi finanziari dello Stato.

Dopo il dibattito nella nostra Assemblea dell'agosto dello scorso anno, e tenuto conto delle osservazioni allora emerse, la Commissione ha proceduto alla stesura dell'articolo, e l'ha consegnato alle Parti entro il termine previsto di sei mesi dall'inizio dei lavori.

Le norme sono state esaminate dal Governo italiano e dai competenti organismi della Santa Sede. Quest'ultima, prima di procedere all'approvazione definitiva, ha fatto presente, tramite una lettera del Cardinale Segretario di Stato, la necessità di modificare alcuni punti « al fine di garantire la possibilità stessa di dare avvio al nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica e di rendere l'applicazione delle nuove norme sicura e rispon-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dente alla concorde volontà delle Alte Parti»: tali proposte sono state accettate dal Presidente del Consiglio e pertanto le due lettere, allegate al Protocollo, ne costituiscono parte integrante.

Per dare attuazione nel nostro ordinamento a queste norme, il Governo ha predisposto un disegno di legge (n. 1306) che è a sua volta, oggi, all'esame di questa Assemblea.

Pertanto, il relatore rinvia alla relazione allegata a tale provvedimento — che ripro-

duce esattamente le disposizioni approvate dal protocollo in esame — per una illustrazione più dettagliata della normativa concordata.

In questa sede, su mandato della Commissione affari esteri, conferito a maggioranza, si limita a raccomandare all'Assemblea di volere approvare il presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

MARTINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore JANNELLI)

22 aprile 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, ritenuto che la normativa in oggetto dia luogo ad una riforma conforme ai principi costituzionali ed attesa altresì la stretta connessione con la materia disciplinata dal disegno di legge n. 1306, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Dissente dal dispositivo favorevole del parere il senatore La Valle, perchè la connessione tra i disegni di legge nn. 1305 e 1306, fuori da una corretta ripartizione di competenze tra lo Stato e la Chiesa cattolica, appare in contrasto con l'articolo 7, primo comma, della Costituzione, e configura, nel disegno di legge n. 1306, un'inammissibile interferenza giurisdizionalistica dello Stato nell'ordinamento interno della Chiesa cattolica, oltre che contraddire, in alcune norme, il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE
—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 che approva le norme previste dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione sarà data al protocollo di cui all'articolo precedente con le modalità e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del protocollo stesso.